

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 44

AI CONSORZI DI DIFESA
LORO SEDI

ALL' ASNACODI
VIA BERGAMO 3
00198 ROMA (RM)

AL COORDIFESA
CORSO VITTORIO EMANUELE II, 101
00186 ROMA

AI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA
AGRICOLA (C.A.A.)

E P.C.

ALL' A.G.R.E.A
LARGO CADUTI DEL LAVORO, 6
40122 BOLOGNA

ALL' A.R.G.E.A.
VIA CAPRERA, 8
09123 CAGLIARI

ALL' A.R.T.E.A.
VIA SAN DONATO, 42/1
50127 FIRENZE

ALL' A.V.E.P.A
VIA N. TOMMASEO, 63-69
35131 PADOVA

ALL' ORGANISMO PAGATORE DELLA REGIONE
LOMBARDIA
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA
PIAZZA CITTÀ DI LOMBARDIA, 1
20100 MILANO

ALL' APPAG TRENTO

VIA G.B. TRENER, 3
38100 TRENTO

ALL' ARCEA
VIA E.MOLÈ
88100 CATANZARO

ALL' ARPEA
VIA BOGINO, 23
10123 TORINO

ALL' OP DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI
BOLZANO - OPPAB
VIA CRISPI, 15
39100 BOLZANO

ALLA REGIONE VENETO
CAPOFILIA PER L'AGRICOLTURA
COORDINAMENTO COMMISSIONE POLITICHE
AGRICOLE
PALAZZO SCERIMAN
CANNAREGGIO, 168
30121 VENEZIA

AL MINISTERO POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
DIP.TO DELLE POLITICHE EUROPEE ED
INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIR. GEN. DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E
DELL'UNIONE EUROPEA
VIA XX SETTEMBRE 20
00186 ROMA

AL COORDINAMENTO AGEA
VIA PALESTRO, 81
00185 – ROMA

ALL' ISMEA
VIALE LIEGI, 26
00198 ROMA

ALLA SIN S.P.A.
VIA CURTATONE, 4 D
00185 ROMA

AL RTI LEONARDO S.P.A. (MANDATARIA) -
ENTERPRISE
SERVICES ITALIA S.R.L (GRUPPO DXC), ABACO
S.P.A,
GREEN AUS S.P.A, E-GEOS S.P.A,
LEONARDO S.P.A.

AL RTI EY ADVISORY S.P.A.(MANDATARIA) –
ACCENTURE S.P.A. EY ADVISORY S.P.A.

Oggetto: Applicazione del D.M. n. 107542 del 07/03/2022 - Modalità e procedure per la presentazione delle domande relative all'erogazione di un importo a titolo di acconto agli Organismi collettivi di difesa a fronte delle anticipazioni sostenute per conto degli associati per polizze assicurative agevolate a copertura di rischi sulle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali e per polizze sperimentali, ai sensi del Decreto legislativo n. 102/2004.

1	PREMESSA	5
2	RIFERIMENTI NORMATIVI	5
3	CAMPO DI APPLICAZIONE	6
4	COSTITUZIONE E AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO AZIENDALE ELETTRONICO	6
5	TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCONTO	6
6	MODALITA' DI COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLE DOMANDE/ COMUNICAZIONI TRAMITE PORTALE SIAN	6
6.1	Compilazione, stampa e rilascio delle domande	7
6.2	Rilascio con firma elettronica, mediante il codice OTP	7
7	INFORMAZIONI PRESENTI NELLA DOMANDA	8
8	CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCONTO	9
9	CONTROLLI DELLE DOMANDE DI ACCONTO	10
10	ALTRI CONTROLLI	11
10.1	Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)	11
10.2	Pagamenti superiori a € 5.000 (articolo 48-bis DPR 29 settembre 1973, n. 602)	12
10.3	Documentazione Antimafia (articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)	12
11	MODALITÀ DI PAGAMENTO	13
12	OBBLIGO DI UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI	14
13	RINVIO	14
14	CONSULTAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ED ACCESSO AGLI ATTI	14
15	INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)	15
	ALLEGATO 1 - MODELLO DOMANDA DI ACCONTO	18

1 PREMESSA

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il 7 marzo 2022 ha emanato il Decreto n. 107542 che dispone i termini, le modalità e le procedure di erogazione di un importo a titolo di acconto agli Organismi collettivi di difesa (di seguito “OCD”) a fronte delle anticipazioni sostenute, per conto dei propri associati, per polizze assicurative agevolate a copertura di rischi sulle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali e per polizze sperimentali, ai sensi del Decreto legislativo n. 102/2004.

Le presenti Istruzioni operative forniscono indicazioni sulle modalità di presentazione della domanda di acconto e di controllo in fase di istruttoria, ai fini della erogazione di un importo a titolo di acconto agli Organismi collettivi di difesa.

2 RIFERIMENTI NORMATIVI

Per quanto concerne la normativa di riferimento, ad integrazione di quanto indicato nel Decreto di cui in oggetto, si riporta di seguito la normativa nazionale attuativa:

- D.Lgs. 6 novembre 2011, n. 159 e s.m. e i. “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- Istruzioni operative O.P. AGEA N. 25 prot. n. UMU.2015.749 del 30 aprile 2015 e s.m. e i.– Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell’Organismo Pagatore AGEA;
- Circolare Area Coordinamento prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 “Procedura per l’acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D. lgs. 6 novembre 2011 n.159 e successive modificazioni e integrazioni;
- Istruzioni operative O.P. AGEA n. 3 prot. n. ORPUM.2018.4464 del 22 gennaio 2018 “Modalità di acquisizione della documentazione antimafia di cui al D.Lgs. 6 novembre 2011, n. 159 e s.m. e i. – Procedura per la verifica antimafia”;
- Circolare Agea Coordinamento n. 76178 del 03 ottobre 2019 - Procedura per l’acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al d.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
- Istruzioni operative O.P. AGEA n. 97520 del 20 dicembre 2019 - Modalità di trattamento degli esiti dei controlli restituiti dalla BDNA ai sensi del D.lgs. 6 novembre 2011, n. 159 e s.m.i. a partire dal 19 novembre 2017”;
- Circolare Agea Coordinamento n. 12575 del 17 febbraio 2020 – Chiarimenti alla circolare prot. n. 4435 del 22/01/2018 “Procedura per l’acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D. lgs. 6 novembre 2011 n.159 e successive modificazioni e integrazioni – in materia di procedura e acquisizione della documentazione antimafia;
- Circolare Agea n.58248 del 10 settembre 2020 – Nota esplicativa white list;
- Circolare Agea n. 3166 del 18 gennaio 2022 - Acquisizione della documentazione antimafia – modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 11440 del 18.02.21;
- Circolare Agea n. 3767 del 20 gennaio 2022 - Acquisizione della documentazione antimafia – modifiche ed integrazioni;

- Nota circolare AGEA OP n. 322159 del 15 aprile 2022 - D.lgs. 159/2011 - Procedura ordinaria acquisizione documentazione antimafia;
- Istruzioni Operative AGEA n. 13 del 19 febbraio 2021 e Istruzioni Operative AGEA n. 14 del 19 febbraio 2021 concernenti le modalità di richiesta di informazioni relative al procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90;
- Circolare AGEA n. 5813 del 27 gennaio 2022 – “Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, art. 45, “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”. Pagamenti di aiuti nazionali in materia agricola e compensazione di contributi previdenziali. Ulteriori precisazioni.”.

3 CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti Istruzioni operative si applicano alle domande di acconto presentate ai fini della richiesta dell'erogazione di un importo a titolo di anticipo agli Organismi Collettivi di Difesa (OCD), commisurato al pagamento dei premi che i medesimi hanno sostenuto per conto dei propri associati, a fronte di polizze assicurative collettive agevolate a copertura di rischi sulle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali e di polizze assicurative collettive sperimentali, ricadenti nella competenza territoriale nazionale.

4 COSTITUZIONE E AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO AZIENDALE ELETTRONICO

Il soggetto richiedente l'erogazione dell'acconto di cui in oggetto, deve essere titolare di “Fascicolo Aziendale”, la cui costituzione e aggiornamento è eseguita secondo quanto disposto dagli artt. 4 e 5 del DM 12 gennaio 2015 n. 162 e in conformità alle Istruzioni impartite con circolare AGEA prot. ACIU.2016.120 e s.m.i.

Il fascicolo aziendale è costituito presso l'Organismo pagatore territorialmente competente ed individuato con riferimento alla sede legale dell'Organismo Collettivo di Difesa.

Il fascicolo aziendale deve obbligatoriamente riportare la PEC e le coordinate bancarie (codice IBAN) intestate al beneficiario per ricevere l'accredito delle somme autorizzate a pagamento.

5 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCONTO

Le domande di acconto relative alle polizze assicurative collettive agevolate riferite alla copertura di rischi sulle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali e di polizze assicurative collettive sperimentali devono essere presentate entro il **30 settembre 2022**.

Laddove tale termine cada in un giorno non lavorativo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

La data di presentazione della domanda di acconto all'OP AGEA è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata da uno dei soggetti accreditati di cui al successivo par. 6.

6 MODALITA' DI COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLE DOMANDE/ COMUNICAZIONI TRAMITE PORTALE SIAN

Il beneficiario deve presentare la domanda, di cui al modello riportato all' Allegato 1, in forma telematica e utilizzando le funzionalità *on-line* messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN, secondo una delle seguenti modalità:

- a) Per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato;
- b) Mediante registrazione nel sistema informativo come utente qualificato.

A partire dal 1° ottobre 2021, in accordo con le disposizioni del Decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020, successivamente convertito con Legge n. 120 dell'11 settembre 2020 l'accesso ai servizi online offerti tramite il SIAN per gli Utenti Qualificati può essere effettuato esclusivamente tramite credenziali SPID, CIE o CNS.

Per ulteriori informazioni si rimanda al manuale presente sul portale SIAN.

6.1 Compilazione, stampa e rilascio delle domande

La compilazione e presentazione delle domande è effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità *on-line* messe a disposizione dall'Organismo Pagatore AGEA sul portale SIAN.

Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico.

L'Organismo collettivo di difesa presenta una domanda di acconto per intervento e per anno, esclusivamente per i certificati di polizza i cui pagamenti sono stati riscontrati positivamente tramite i dati trasmessi dalle Compagnie assicurative (c.d. *processo di circolarizzazione*). Non è quindi possibile presentare domanda di acconto a valere sui certificati di polizza che non risultano preventivamente riscontrati dalle Compagnie assicurative.

Completata la fase di compilazione della domanda è possibile effettuare la stampa e, previa sottoscrizione da parte del richiedente, il rilascio telematico con l'attribuzione del numero di protocollo dell'OP AGEA e relativa data di presentazione.

Al riguardo si evidenzia che solo con la fase del rilascio, la domanda si intende effettivamente presentata all'Organismo Pagatore AGEA (N.B.: la sola stampa della domanda non costituisce prova di presentazione della domanda all'Organismo Pagatore AGEA).

La fase di rilascio produce una distinta di ricezione in cui sono indicati tutti i dati di presentazione: CUA, anagrafica dell'OCD, *barcode* della stampa definitiva, protocollo e data di rilascio.

Il CAA, per le domande presentate per il proprio tramite, ha l'obbligo di archiviare e rendere disponibili per i controlli l'originale della domanda presentata dal richiedente.

6.2 Rilascio con firma elettronica, mediante il codice OTP

Oltre alla modalità standard di presentazione della domanda, che prevede la firma autografa del Rappresentante Legale sul modello cartaceo, viene introdotta la firma elettronica. Il beneficiario che

ha registrato la propria anagrafica sul portale Agea (utente qualificato) può sottoscrivere la domanda con *firma elettronica* mediante codice OTP.

Attivando questa modalità, il sistema verificherà che l'utente sia registrato nel sistema degli utenti qualificati e che sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Nel caso non rispettasse i requisiti l'utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo verrà inviato l'OTP con un SMS sul cellulare del beneficiario; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio della domanda.

7 INFORMAZIONI PRESENTI NELLA DOMANDA

La domanda di acconto, compilata conformemente al modello riportato in Allegato 1, si basa sulle informazioni contenute nel fascicolo dell'azienda, su quelle contenute nel certificato di polizza nonché sui dati dichiarati dagli Organismi Collettivi di Difesa.

Di seguito sono riportati in sintesi le informazioni contenute nella domanda:

DOMANDA DI ACCONTO			
Componenti della domanda	Contenuto	Dettaglio	Operazioni del CAA / Compilatore
FRONTESPIZO		Riporta i dati relativi all'Autorità Competente, all'Organismo Pagatore, al CAA, al Codice Intervento e alla Campagna di riferimento della domanda di acconto	Indicare la finalità di presentazione
QUADRO A	ORGANISMO COLLETTIVO DI DIFESA	Contiene i dati identificativi del Consorzio di Difesa che presenta la domanda di acconto (CUAA, Residenza, Rappresentante Legale, Coordinate per il pagamento)	Precompilato, sulla base delle informazioni provenienti dal fascicolo aziendale.
QUADRO B	RIFERIMENTI AL FASCICOLO AZIENDALE	Contiene i dati inerenti il Fascicolo Aziendale presentato presso l'Organismo Pagatore di Riferimento. L'aggiornamento e la validità sono obbligatori	Precompilato, sulla base delle informazioni provenienti dal fascicolo aziendale
QUADRO C	ELENCO DI CONTROLLO DELLE POLIZZE PRESENTI NELLA CONVENZIONE DI POLIZZA	Contiene i dati di convenzione polizza. Una sezione per ogni convenzione polizza per OCD-intervento-anno-polizza convenzione	Precompilato sulla base delle informazioni presenti su SGR riportando i dati dei certificati di polizza "circolarizzati". Obbligatoria la presenza dell'allegato di quietanza per ogni convenzione e l'attivazione del flag con l'autorizzazione del Socio al pagamento dell'aiuto direttamente all'OCD. Ogni quietanza dovrà rispondere alle caratteristiche indicate nel successivo capitolo 9.
QUADRO D	DATI RELATIVI ALLA RICHIESTA DI	Contiene i dati oggetto della domanda di acconto (totale spesa sostenuta dagli	Precompilato sulla base dei dati presenti nelle sezioni del quadro

DOMANDA DI ACCONTO			
Componenti della domanda	Contenuto	Dettaglio	Operazioni del CAA / Compilatore
	PAGAMENTO DELL'ACCONTO	OCD per conto dei propri associati, percentuale prevista di acconto, importo massimo acconto, importo già restituito dai soci al consorzio, eventuale altro Ente che ha rimborsato l'aiuto al consorzio, contributo erogato da altri Enti pubblici, importo acconto richiesto)	C e dichiarativo per la parte che riguarda eventuali contributi ricevuti da Enti pubblici o importi già restituiti dai Soci.
QUADRO E	IMPEGNI E SOTTOSCRIZIONI	Dichiarazioni e impegni obbligatori per il richiedente	Sottoscrivere le dichiarazioni ed impegni
QUADRO F	ESTREMI DEL CAA	Contiene i dati relativi al CAA che ha fatto da tramite per la compilazione	Compilato dal CAA tramite il cui è presentata la domanda di acconto

8 CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCONTO

La domanda di acconto è presentata dagli Organismi collettivi di difesa ad AGEA OP.

L'acconto viene richiesto dagli Organismi collettivi di difesa, a fronte della spesa sostenuta verso i propri associati e riguarda un acconto:

- fino al 40% dell'ammontare della spesa sostenuta per premi relativi alle polizze assicurative collettive agevolate a copertura di rischi sulle strutture aziendali e dei costi di smaltimento delle carcasse animali;
- fino al 50% dell'ammontare della spesa sostenuta per premi relativi alle polizze assicurative collettive sperimentali.

Le annualità oggetto dell'acconto sono:

- a partire dalla annualità 2018 per le polizze sperimentali;
- a partire dalla annualità 2019 per le polizze assicurative collettive agevolate a copertura di rischi sulle strutture aziendali;
- a partire dalla annualità 2020 per le polizze assicurative collettive agevolate a copertura dei costi di smaltimento delle carcasse animali.

Di seguito un riepilogo, esposto in tabella, degli anni e interventi per i quali è possibile presentare la domanda di acconto per un Organismo collettivo di difesa:

INTERVENTI		2018	2019	2020	2021
1	Carcasse			X	X
2	Strutture		X	X	X
3	Sperimentali	X	X	X	X

Non è consentito ad un Organismo collettivo di difesa di presentare più di una domanda per anno – intervento.

Per la presentazione delle domande sono necessarie le seguenti informazioni:

1. I dati dei certificati di polizza collettiva (presenti in SGR);
2. I dati di quietanza (presenti in SGR);
3. L'attestazione dei dati di polizza e quietanza da parte delle direzioni delle compagnie assicurative (da allegare in fase di compilazione);
4. La dichiarazione del Consorzio di aver acquisito le dichiarazioni rilasciate dai soci di devolvere l'aiuto corrisposto da AGEA all'OCD di riferimento; tale attestazione viene controllata dal sistema di compilazione nel caso in cui il socio abbia già presentato domanda di aiuto.

Tali informazioni sono associate o acquisite in forma elettronica al momento della presentazione della domanda.

Il Quadro E delle dichiarazioni e degli impegni prevede la sottoscrizione di tutti i punti descritti dichiarando, tra gli altri:

- che ha sostenuto il pagamento della polizza collettiva nei confronti delle Compagnie Assicurate con traccia delle operazioni effettuate (bonifico / carta di credito ecc.);
- che esiste l'autorizzazione del socio aderente al pagamento dell'aiuto direttamente all'Organismo Collettivo di Difesa;
- che quanto riportato nel quadro D, relativamente all'"IMPORTO GIA' RESTITUITO DAI SOCI AL CONSORZIO", corrisponde all'effettivo importo versato dai soci di cui al quadro C al Consorzio a titolo di rimborso delle somme da questo anticipate alla Compagnia Assicurativa per il pagamento delle relative polizze;
- che non sussistono nei confronti propri cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'art. 67 comma 1 lettere da a) a g), commi da 2 a 7 e 8 e all'art. 76 comma 8 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;
- gli importi versati dai soci al Consorzio a titolo di rimborso delle somme da questo anticipate alla Compagnia Assicurativa per il pagamento delle polizze;
- eventuali contributi erogati da altri Enti pubblici.

e di essere consapevole che:

- le somme dovute ai singoli agricoltori aderenti all'OCD a chiusura delle istruttorie delle domande di aiuto saranno compensate con gli importi versati a titolo del decreto 107542 del 07/03/2022;
- che l'Organismo collettivo di difesa è tenuto alla restituzione all'Organismo pagatore AGEA della eventuale differenza risultante tra i predetti importi;
- che gli importi da restituire potranno essere compensati anche con somme dovute per annualità diverse da quella oggetto dell'acconto.

9 CONTROLLI DELLE DOMANDE DI ACCONTO

Controlli di ammissibilità

I criteri di ammissibilità della domanda di acconto sono descritti agli articoli 3 e 4 del citato Decreto ministeriale.

Affinché sia ammissibile, la domanda deve superare i seguenti controlli:

- l'OCD deve avere un fascicolo valido e aggiornato;
- nella domanda devono essere indicate le coordinate IBAN e la PEC intestati al beneficiario;
- sul Fascicolo Aziendale, conformemente ai limiti previsti dalla normativa vigente, deve essere presente la documentazione antimafia, di cui al successivo Capitolo 10;
- se soggetta a presentazione di certificazione antimafia, per la domanda di acconto deve essere presente nel Fascicolo Aziendale l'informazione relativa alla richiesta inoltrata alla Banca Dati Nazionale Antimafia;

La mancanza di uno dei su detti requisiti rende la domanda di acconto non ammissibile.

Controlli di istruttoria

Il Decreto in oggetto prevede che l'Organismo Collettivo di Difesa, per ogni polizza di cui chiede di ricevere l'acconto, deve essere in possesso di apposita autorizzazione, da parte del produttore associato, alla riscossione della quota di anticipo del contributo pubblico prevista.

Qualora gli associati abbiano già presentato una domanda di aiuto abbinata al certificato di polizza per il quale l'OCD intende presentare domanda di acconto, viene considerata valida e non può essere modificata dall'OCD la scelta presente nella domanda di aiuto relativa al pagamento del contributo all'OCD o viceversa all'associato stesso.

L'OCD che presenta la domanda di acconto deve superare i controlli sulla regolarità contributiva (DURC), in caso di non regolarità, si sospende l'aiuto fino all'effettiva regolarizzazione della posizione contributiva.

Le domande presentate sono soggette a controllo documentale relativamente alla presenza e congruità delle quietanze, rilasciate dalle Compagnie assicurative, allegate alla domanda di acconto.

Tali quietanze, dovranno essere su carta intestata della Compagnia assicurativa e dovranno essere firmate e timbrate. Dovranno inoltre riportare il premio totale della quietanza relativa alla Polizza convenzione di riferimento e, per le polizze relative sia a garanzie comunitarie che nazionali (smaltimento carcasce e mancato reddito), **dovranno riportare i premi relativi ad ogni garanzia in modo distinto.**

La domanda non è pagabile se anche una sola quietanza risulta incongruente con quanto dichiarato in domanda di acconto.

Si precisa che per le polizze zootecniche con garanzie sia comunitarie che nazionali, è ammessa al pagamento la sola spesa per la parte nazionale; è pertanto esclusa dal pagamento dell'acconto la spesa effettuata per le garanzie coperte da fondi comunitari.

10 ALTRI CONTROLLI

10.1 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

È necessario effettuare le verifiche stabilite all'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78.

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 del decreto attuativo interministeriale, emanato il 30 gennaio 2015 "le amministrazioni procedenti per le erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere" sono tenute a verificare la regolarità contributiva del richiedente.

L'art. 45 del Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152, prevede che in sede di pagamento degli aiuti comunitari e nazionali, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi.

10.2 Pagamenti superiori a € 5.000 (articolo 48-bis DPR 29 settembre 1973, n. 602)

Ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

10.3 Documentazione Antimafia (articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

Ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 159/2011, aggiornato alla legge n. 161 del 19 novembre 2017, qualora l'importo dell'aiuto richiesto sia superiore ai limiti vigenti, la Pubblica Amministrazione è tenuta alla verifica della presenza di una idonea certificazione antimafia (certificato rilasciato dalla Prefettura).

A partire dal 7 gennaio 2016 è divenuta operativa la Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia (B.D.N.A.), istituita dall'art. 96 del D.lgs. n. 159/2011 e s.m. e i. e regolamentata dal D.P.C.M. 30 ottobre 2014 n. 193. Le richieste di documentazione antimafia sono effettuate attraverso la consultazione della predetta banca dati previo accreditamento al relativo sistema informatico del sistema delle Prefetture.

Per le domande di acconto, AGEA effettua la verifica prevista dal D.lgs. n. 159/2011 in materia di antimafia, secondo le modalità previste dalla circolare AGEA coordinamento n. 76178 del 03/10/2019 concernente la "procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6/11/2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni" e dalle apposite Istruzioni operative dell'OP AGEA.

L'informazione relativa alla presentazione delle dichiarazioni di cui:

1. dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA (All. 1a/1b) con l'indicazione delle generalità (nome, cognome, data, luogo di nascita, residenza, codice fiscale e carica ricoperta) dei soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. 159/2011 e codice fiscale e partita iva dell'impresa;
2. dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all' art. 85 del D.lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi;
3. dichiarazioni sostitutive relative al socio di maggioranza (persona fisica o giuridica) della società interessata, nell'ipotesi prevista dall'art. 85, comma 2, lett. c) del D.lgs. 159/2011 e, a seconda dei casi, dei loro familiari conviventi.

devono essere inserite in apposita sezione del fascicolo aziendale. In particolare, in assenza di dette informazioni, non sarà attivata la procedura di richiesta alla Prefettura, con conseguente impossibilità, per l'Organismo Pagatore, di procedere alla liquidazione degli aiuti richiesti.

Ciascun Organismo pagatore competente provvede a inoltrare ad AGEA le informazioni di cui sopra, utilizzando le funzioni di sincronizzazione rese disponibili nell'ambito del SIAN secondo quanto disposto dalla circolare n. 76178 del 03/10/2019.

Le suddette informazioni costituiscono la banca dati delle dichiarazioni dei beneficiari e sono utilizzate da AGEA per la predetta consultazione presso la BDNA secondo le modalità definite nella circolare del 3 ottobre 2019.

11 MODALITÀ DI PAGAMENTO

Ai sensi della legge 11 novembre 2005, n. 231, così come modificata dall'art.1, comma 1052, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, i pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri Organismi Pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, e successivi sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati.

Per gli organismi pagatori, gli accrediti disposti hanno effetto liberatorio dalla data di messa a disposizione dell'Istituto tesoriere delle somme ivi indicate. Il beneficiario che richiede l'aiuto deve indicare obbligatoriamente, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, cosiddetto identificativo unico, composto di 27 caratteri, tra lettere e numeri, che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto.

Il Regolamento UE 260/2012 ha previsto che, a partire dal 1° febbraio 2014, le banche eseguano i bonifici secondo gli standard e le regole. L'adozione del bonifico SEPA prevede, in particolare, che l'ordinante il bonifico fornisca, insieme al codice IBAN, il codice BIC (detto anche Swift) della banca/filiale destinataria del pagamento.

La Delibera 85/2013 "Provvedimento della Banca d'Italia recante Istruzioni applicative del Regolamento 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009" chiarisce che tale indicazione debba essere obbligatoriamente fornita in caso di transazioni internazionali.

Il beneficiario è tenuto al rispetto di obblighi di condotta diligente, volti a favorire l'efficiente funzionamento ed utilizzo dei servizi e degli strumenti di pagamento e, pertanto, ha l'onere di assicurare:

- il regolare funzionamento e la conforme attività del conto corrente bancario indicato in domanda su cui dovranno transitare i pagamenti eseguiti da Agea;
- la correttezza, completezza e vigenza del codice IBAN e dei riferimenti bancari indicati in domanda;
- l'esattezza dei dati relativi alla propria identità e alla titolarità del conto bancario fornito ai fini dell'erogazione del contributo;
- la comunicazione di eventuali variazioni che possono riguardare i riferimenti bancari;
- l'inattività e/o chiusura del conto corrente bancario; la documentazione attestante la titolarità del conto corrente bancario.

La mancata o l'errata comunicazione del codice IBAN da parte del beneficiario che, si ricorda, è un requisito obbligatorio previsto dalla legge, costituendo un motivo ostativo al pagamento, non può comportare alcuna imputazione di responsabilità in capo all'OP Agea, nel caso del mancato pagamento dell'aiuto.

Nel caso in cui il richiedente abbia conferito il mandato di rappresentanza, sarà cura dello stesso Centro di assistenza agricola (CAA) far sottoscrivere la dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte del

richiedente circa la veridicità ed integrità della documentazione prodotta, nonché dell'obbligo di comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciata dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

12 OBBLIGO DI UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI

Con Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 è stata data attuazione all'art. 5 bis del D.lgs. n. 82/2005, che prevede che a partire dal 2013, lo scambio di informazioni e documenti debba avvenire attraverso strumenti informatici.

La POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) deve essere utilizzata nei seguenti casi:

- per richiedere informazioni alle pubbliche amministrazioni;
- per inviare istanze o trasmettere documentazione alle pubbliche amministrazioni;
- per ricevere documenti, informazioni e comunicazioni dalle pubbliche amministrazioni.

La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di legge.

La casella di posta elettronica certificata dell'ufficio Agea a cui indirizzare eventuali istanze e richieste è la seguente: **protocollo@pec.agea.gov.it**.

13 RINVIO

Per tutto quanto non disciplinato dalle presenti Istruzioni Operative, valgono le disposizioni ministeriali già in vigore, nonché quelle emanate dalla scrivente Agenzia.

14 CONSULTAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ED ACCESSO AGLI ATTI

Il procedimento amministrativo della domanda (presentazione, controlli, istruttoria, pagamento) si svolge interamente sul sistema informativo SIAN.

Conformemente alle disposizioni contenute nel Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. del 7 marzo 2005, n. 82 e in aderenza alle norme in materia di partecipazione amministrativa di cui alla Legge n. 241/1990 e s.m.i., il procedimento amministrativo di competenza di AGEA è impostato in modalità telematica ed informatica attraverso l'alimentazione dei dati e la consultazione dello stato del procedimento effettuabili sul sistema SIAN. Ciò consente al beneficiario di conoscere in tempo reale le decisioni assunte dalla Amministrazione e non implica la necessità di notifiche o di altre attività notiziali, in quanto le decisioni sono in esso contenute e motivate.

Le risultanze di riscontro alla domanda dell'interessato sono costituite dalle evidenze digitali riportate sul sistema SIAN e sono nella diretta disponibilità e conoscenza del beneficiario, ovvero del soggetto cui egli ha conferito speciale incarico ad operare per suo conto, come il CAA. In tal caso, il CAA costituisce il "tramite conoscitivo" dello stato e dell'esito del procedimento e fornisce all'interessato ogni informazione e chiarimento al riguardo.

L'impostazione in forma di tele-amministrazione del procedimento di pagamento consente altresì al CAA e, per suo tramite, al beneficiario della domanda di pagamento, di avere esatta cognizione dello stato istruttorio e decisionale: in caso le informazioni non risultino immediatamente disponibili sul SIAN, il CAA, con la diligenza richiesta dal mandato, dovrà rivolgersi all'AGEA.

Le modalità di richiesta di informazioni relative al procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90 sono state puntualmente descritte al capitolo 20 delle Istruzioni Operative AGEA n. 13 del 19 febbraio 2021, e al capitolo 18 delle Istruzioni Operative AGEA n. 14 del 19 febbraio 2021, pubblicate sul sito www.AGEA.gov.it. Si evidenzia inoltre che il beneficiario, all'atto della sottoscrizione della domanda, ha preso atto di tali modalità in materia di accesso agli atti e di richiesta di informazioni.

Per quanto sopra esposto, gli interessati possono esercitare il loro diritto di consultazione del procedimento amministrativo e monitorare lo stato dei pagamenti, attraverso l'accesso al SIAN secondo le seguenti modalità:

per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA www.AGEA.gov.it);

per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza Agricola (CAA), ai sensi dell'Art.15 del DM Mi.P.A.A.F. del 27/03/2001 e art.14 DM Sanità del 14/01/2001, è possibile la consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati, attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN.

15 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali.

Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.

<p>Finalità del trattamento</p>	<p>I dati personali, che l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita con il decreto legislativo n.165/99 e s.m.i, richiede o già detiene, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono trattati per:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Azienda dell’utente, inclusa quindi la raccolta dati e l’inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o Aggiornamento dell’Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta aiuti, erogazioni, contributi, premi; b. Accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso; c. Adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali; d. Obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi della normativa vigente; e. Gestione delle credenziali per assicurare l’accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l’utilizzo di posta elettronica.
<p>Modalità del trattamento</p>	<p>I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN. I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero Mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.</p>
<p>Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali</p>	<p>Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza. In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR con riferimento agli importi percepiti nell’esercizio finanziario dell’anno precedente debbono essere consultabili con semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN a norma dei regolamenti CE 1290/2005 (Reg. UE 1306/2013) e CE259/2008 (Reg. UE 908/2014), e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione della Comunità Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità. I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell’Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali. Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.</p>
<p>Natura del conferimento dei dati personali trattati</p>	<p>La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre Pubbliche Amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano anche categorie particolari di dati personali di cui all’art. 9 del GDPR (“sensibili”) nonché dati relativi a condanne penali e reati di cui all’art.10 del GDPR (“giudiziari”).</p>

<p>Titolarietà del trattamento</p>	<p>Titolare del trattamento è l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nella sua attività di Organismo di Coordinamento e Gestione del SIAN e nel suo ruolo di Organismo Pagatore nazionale. Esercente le funzioni di Titolare del trattamento è il Direttore dell’Agenzia pro-tempore. La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 – 00187 ROMA. Il sito web istituzionale dell’Agenzia ha come indirizzo il seguente: http://www.agea.gov.it.</p>
<p>Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD)</p>	<p>AGEA ha proceduto a designare, con Delibera n. 8 del 13 aprile 2018, il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) nella persona del Responsabile dell’Ufficio Servizi Finanziari pro-tempore, contattabile presso il seguente indirizzo e-mail: privacy@agea.gov.it.</p>
<p>Responsabili del trattamento</p>	<p>I “Titolari del trattamento” possono avvalersi di soggetti nominati “responsabili”. Presso la sede dell’AGEA è disponibile l’elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento, fra i quali sono presenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Dirigenti responsabili degli Uffici di AGEA, la Soc. SIN S.r.l., la Soc. AGECONTROL S.p.A., RTI Leonardo S.p.A. (mandataria), Enterprise Services Italia S.r.l. - DXC Technology Company (mandante), Abaco S.p.A. (mandante), Green AUS S.p.A. (mandante), e-GEOS S.p.A. (mandante).</p>
<p>Diritti dell’interessato</p>	<p>Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:</p> <ol style="list-style-type: none"> chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR; esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta certificata protocollo@pec.agea.gov.it con idonea comunicazione citando: Rif. Privacy; proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it. <p>Si informa che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l’Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.</p>

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni operative nei confronti di tutti gli interessati.

Le presenti Istruzioni vengono pubblicate sul sito dell’AGEA all’indirizzo www.agea.gov.it.

Il Direttore dell’Ufficio Monocratico dell’O.P.
Federico Steidl

ALLEGATO 1 - MODELLO DOMANDA DI ACCONTO



Domanda Acconto
OCD I.O..pdf